

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 91

DEL 18-03-2021

OGGETTO: Convenzione tra ARPA Sicilia e Raffineria di Milazzo per la gestione della stazione di monitoraggio della qualità dell'aria denominata Milazzo termica

<u>Struttura Proponente:</u> UOC A1	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO
PROPOSTA 7 del 11/ 03/2021	
<i>Dott.ssa Federica Rodi</i>	
<i>[Signature]</i>	
IL DIRETTORE DELLA UOC A1 Dott. Pietro Testai	
<i>[Signature]</i>	
	Annotazione spesa del _____
	☐ Conto Economico _____
	Importo _____
	☐ Conto Patrimoniale _____
	Importo _____
	☒ Non comporta oneri di spesa <i>spese coperte dal finanziamento specifico</i>
	Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale
	II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi
	<i>[Signature]</i>

In data 18-03-2021 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/G , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino
nominato con D.D.G. 37/Gab del 04/03/2021, assistito dal segretario Dr. Spas 21 Decembre
adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC A1

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, del 5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n.595 del 30/10/2020 di adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023, e il verbale n.37 del 16/12/2020 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato territorio e ambiente;

VISTA la nota 15454 del 12/03/2021, acquisita al prot. ARPA al n.13053 del 2021 con cui l'Assessorato territorio e ambiente notifica il DDG n.160 del 12/03/2021 di approvazione del bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023;

PREMESSO che il Ministero dell'Ambiente, con Decreto di VIA n. 5275 del 4 agosto 2000, ha prescritto che la rete di centraline nell'area di Milazzo per il monitoraggio della qualità dell'aria nell'intorno della nuova centrale Termica Milazzo dovrà essere integrata a carico del proponente con una nuova postazione dotata di strumentazione ivi indicata da collocare su sito da concordare;

PREMESSO che la Termica Milazzo ha provveduto ad installare detta centralina, nel sito indicato dal Comune di Milazzo, dalla Provincia di Messina e dall'ARPA e che la stessa fa parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria prevista nel "Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia 3/7ed il relativo programma di valutazione" (PdV), approvato dal Dipartimento Regionale Ambiente con D.D.G. n. 449 del 10/06/2014 e revisionato nel D.D.G. n.738 del 06/09/2019

PREMESSO che il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare con decreto n. DVA-DEC-2010- 0000369 del 06/07/2010 ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale alla società Termica Milazzo

per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Milazzo e che, successivamente la Società

Termica Milazzo S.r.l. è stata fusa nella Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A acquisendo anche la stazione di

monitoraggio della qualità dell'aria in argomento;

VISTO il precedente DDG ARPA n. 624 del 02/12/2016 di approvazione della Convenzione tra l'ARPA Sicilia ed la Società Termica Milazzo S.r.l. per la gestione di una centralina di rilevamento della qualità dell'aria, oggi scaduta;

RAVVISATO l'interesse al rinnovo della convenzione per la gestione della stazione di monitoraggio della qualità dell'aria sopra citata già stipulata fra Termica Milazzo e ARPA Sicilia;

VISTO lo schema di convenzione tra l'ARPA Sicilia e la società Raffineria di Milazzo S.C.p.A per la gestione di una centralina di rilevamento della qualità dell'aria nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 12/01/2020 della durata di 5 anni;

PRESO ATTO che, per l'esecuzione delle attività previste dalla convenzione in argomento, la società Raffineria di Milazzo S.C.p.A corrisponderà ad ARPA un importo annuo complessivo pari a € 31.670,00 oltre IVA, secondo le modalità di cui allo schema di convenzione;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'oggetto, allegato al presente decreto, nella versione concordata dalle parti;

PROPONE

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) **Di APPROVARE** lo schema di convenzione tra l'ARPA Sicilia e la società Raffineria di Milazzo S.C.p.A per la gestione di una centralina di rilevamento della qualità dell'aria nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 12/01/2020 della durata di 5 anni.
- 2) **Di DARE ATTO** che in ragione della convenzione di cui al precedente punto 1), la società Raffineria di Milazzo S.C.p.A corrisponderà ad ARPA un importo annuo complessivo pari a € 31.670,00 oltre IVA, secondo le modalità di cui allo schema di convenzione.
- 3) **Di DARE MANDATO** alla Segreteria di Direzione di ARPA Sicilia di procedere alla trasmissione del testo di accordo approvato con il presente atto alla controparte per la sottoscrizione con firma digitale.
- 4) **Di NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 7 del 2019, per l'esecuzione delle attività di cui protocollo in oggetto il dott. Nicolò Tirone, dirigente responsabile della UOS 4.1 di ARPA Sicilia, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Responsabile della UOC

(Dott. Pietro Maria Testai)



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

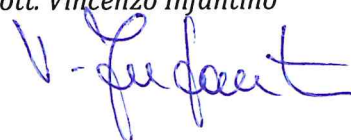
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

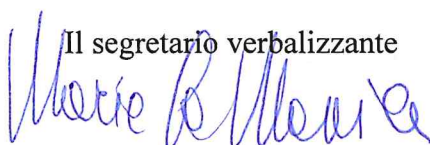
APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della SA 1;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



**CONVENZIONE TRA ARPA SICILIA E RAFFINERIA DI MILAZZO PER LA GESTIONE
DELLA STAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DENOMINATA
MILAZZO TERMICA**

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, di seguito denominata ARPA, con sede in Palermo, Via San Lorenzo, 312/G in persona del Direttore Generale, Dott. Vincenzo Infantino, giusta nomina di cui al D.A. n. 37/GAB del 04/03/2021

E

la RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.p.A., di seguito denominata RAM, con sede legale in Milazzo (ME) 98057 - Contrada Mangiavacca; C.F., P.I. 04966251003 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Messina R.E.A. n. 171213, in persona del Rappresentante Legale, Ing. Luca Amoroso, munito di ogni occorrente potere

PREMESSO

Che con l'art. 90 della L.R. n° 6 del 3/5/01, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ARPA Sicilia, cui compete, tra le attività istituzionali, il supporto tecnico alle attività amministrative mediante la formulazione di proposte e pareri concernenti gli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente;

Che il Ministero dell'Ambiente con Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale n. 5275 del 4 agosto 2000 come misura di controllo ha prescritto che la rete di centraline nell'area di Milazzo per il monitoraggio della qualità dell'aria nell'intorno della nuova centrale Termica Milazzo dovrà essere integrata a carico del proponente con una nuova postazione dotata di strumentazione per la misura degli ossidi di azoto (NOx), del monossido di carbonio (CO), degli idrocarburi non metanici, di BTX e di ozono (O₃) più i parametri meteo climatici (temperatura interna ed esterna, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni). Tale postazione, la cui collocazione dovrà essere concordata con il Comune di Milazzo e la Provincia di Messina, dovrà risultare rappresentativa delle immissioni in esercizio della nuova centrale;

Che in data 4 aprile 2002 presso il Dipartimento Ambiente della Provincia Regionale di Messina si è tenuta una Conferenza dei Servizi avente ad oggetto l'installazione da parte di Termica Milazzo di una nuova centralina di rilevamento dell'inquinamento atmosferico per l'effettuazione delle operazioni di

monitoraggio della qualità dell'aria da parte dell'ARPA, soggetto istituzionale preposto alla gestione del sistema regionale per la qualità dell'aria;

Che la Termica Milazzo ha provveduto ad installare la centralina, correttamente configurata e collaudata in data 02/12/2002, nel Comune di Milazzo, in via Carrubbaro n. 5, Istituto Comprensivo Terzo, Scuola Primaria Carrubbaro, nel sito indicato dal Comune di Milazzo, dalla Provincia di Messina e dall'ARPA;

Che il Decreto Regione Siciliana n. 19 del 05/09/2006 "Intervento di risanamento della qualità dell'aria nell'ambito del piano di risanamento ambientale dell'area a rischio del comprensorio del Mela" ha approvato il documento del 1 agosto 2006, predisposto dalla Commissione provinciale tutela ambiente di Messina, costituito da:

- il piano di azione che detta le norme di comportamento, le modalità di acquisizione dei dati delle stazioni per il controllo dell'inquinamento atmosferico, i parametri da rilevare e i livelli di concentrazione al fine di individuare gli stati di preallarme, allarme ed emergenza;
- gli interventi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico che dovranno essere attuati dalle aziende operanti nell'area;
- le caratteristiche delle stazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria;
- l'ubicazione delle stazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria;

Che il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare con decreto n. DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010 ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale alla società Termica Milazzo per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Milazzo (ME) alle condizioni del parere istruttorio della competente Commissione istruttoria AIA-IPPC n. CIPPC-00-2010-0000819 del 23/04/2010, comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo;

Che il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare con decreto n. DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010 ha sostituito il Decreto dell'Assessore all'Industria della Regione Sicilia n. 434 del 24/04/2001 a seguito di richiesta della Termica Milazzo di elevamento della potenza termica della centrale da 299 a 365 MW;

Che nel parere istruttorio n. CIPPC-00-2010-0000819 del 23/04/2010 si è tenuto debitamente conto, tra l'altro, delle prescrizioni del DEC/VIA/5275 del 04/08/2000;

Che la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria fa parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria prevista nel "Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia

ed il relativo programma di valutazione” (PdV), approvato dal Dipartimento Regionale Ambiente con D.D.G. n. 449 del 10/06/2014 e revisionato nel D.D.G. n.738 del 06/09/2019;

Che mediante atto di fusione per incorporazione n° 78828 del 23/12/2020 redatto dal notaio Giuseppe Amato e registrato a Messina con n° 18425 serie 1T, a decorrere dalla data del 01 gennaio 2021 la Società Termica Milazzo S.r.l. (Codice Fiscale e P.IVA 02370720969) è stata fusa nella Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. (Codice Fiscale e P.IVA 04966251003) che ha quindi acquisito anche la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria;

Che deve essere rinnovata la convenzione per la gestione della stazione di monitoraggio della qualità dell’aria sopra citata già stipulata fra Termica Milazzo e ARPA Sicilia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

ART. 2 (Oggetto)

La RAM affida all’ARPA, alle condizioni di seguito specificate, la gestione della propria stazione di monitoraggio della qualità dell’aria denominata convenzionalmente MILAZZO TERMICA, ubicata presso il comune di Milazzo in via Carrubbaro, all’interno del perimetro dell’Istituto Comprensivo Terzo, Scuola Primaria Carrubbaro (coordinate geografiche UTM 38.1906080 15.2491120), che fa parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria prevista nel *“Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione” (PdV)*, approvato dal Dipartimento Regionale Ambiente con D.D.G. n. 449 del 10/06/2014 e revisionato nel D.D.G. n.738 del 06/09/2019. La stazione è costituita da una struttura esterna di contenimento, nonché dalle apparecchiature e beni mobili descritti nell’allegato A) alla presente convenzione.

La stazione è dotata di strumentazione per la misura degli ossidi di azoto (NO_x), del monossido di carbonio (CO), degli idrocarburi non metanici, di BTX, di ozono (O₃), del particolato PM10-

PM2,5 e del biossido di zolfo (SO₂), più i parametri meteo climatici (temperatura interna ed esterna, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni), come riportato nell'Allegato A) alla presente convenzione. Le Parti convengono e concordano che l'analizzatore di particolato PM10-PM2,5 FAI mod. SWAM 5a DC, con i relativi accessori: compressore, pompe di aspirazione THOMAS, n. 2 caricatori filtri da 60 unità, sorgente radioattiva ¹⁴C 3,7MBq, testa di prelievo PM10 FAI e testa di prelievo PM2,5 FAI, in sostituzione del precedente strumento monocanale PM10, sono di esclusiva proprietà dell'ARPA, così come gli analizzatori degli idrocarburi non metanici e di BTX, che l'ARPA ha già provveduto a sostituire nel 2009, visto che i precedenti analizzatori non erano più funzionanti, il nuovo acquirente di ultima generazione degli inquinanti e dei parametri meteorologici, dotato di gruppo di continuità e stabilizzatore di tensione, il nuovo sistema di rilevamento dei parametri meteorologici e l'analizzatore di biossido di zolfo che l'ARPA ha integrato come previsto nel PdV.

ART. 3 (Obbligazioni dell'ARPA)

L'ARPA si obbliga a:

- a) provvedere alla gestione della stazione di cui all'art. 2 ed a soprintendere alle attività di manutenzione programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei beni di cui all'allegato A), che comprende la strumentazione originaria (secondo le prescrizioni del DEC/VIA/5275 del 04/08/2000) e quella di esclusiva proprietà ARPA, in modo da assicurare il corretto e regolare funzionamento della stazione stessa.
- b) garantire la qualità delle misure effettuate, secondo apposite modalità di controllo ed assicurazione di qualità, con le stesse procedure implementate per le altre stazioni della rete di rilevamento prevista nel *“Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione”*;
- c) raccogliere ed elaborare i dati derivanti dalle suddette stazioni;
- d) effettuare la validazione dei dati e la diffusione dei dati delle stazioni, secondo i sistemi e nei tempi previsti per le altre stazioni facenti parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;
- e) trasmettere al MATTM e all'ARTA Servizio 1 VAS/VIA copia della presente convenzione per quanto concernente gli obblighi di monitoraggio di qualità dell'aria previsti nella Valutazione di

Art. 4 (Obbligazioni di RAM)

RAM si obbliga a:

- a) provvedere all'acquisto di nuove apparecchiature e dei beni in sostituzione di eventuali apparecchiature non più funzionanti previste dal DEC/VIA/5275 del 04/08/2000 (per la misura degli ossidi di azoto, NO_x, di monossido di carbonio, CO, degli idrocarburi non metanici e di BTX, di ozono O₃, e dei parametri meteo climatici, temperatura interna ed esterna, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni).
- b) provvedere agli oneri di gestione e manutenzione di cui al punto a) dell'art. 3 per le apparecchiature e i beni di cui all'allegato A) previsti nel DEC/VIA/5275 del 04/08/2000, inclusi quelli sostenuti da soggetti terzi, il cui corrispettivo è definito al successivo art. 5;
- c) provvedere al pagamento di ogni eventuale tassa, imposta e tributo di ogni genere dovuti per l'esercizio della stazione, nonché al pagamento della fornitura di energia elettrica e di canoni o corrispettivi per l'uso del suolo su cui insiste la stazione stessa, autorizzando contestualmente l'accesso del personale dell'ARPA per l'esecuzione della presente convenzione;
- d) assicurare la stazione di cui all'art. 1, ivi incluse la strumentazione in essa contenute, gli accessori e le pertinenze, contro i rischi di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali nonché contro i rischi connessi a danni cagionati a terzi, a beni e cose di proprietà di terzi, ovvero a propri beni ed a proprio personale nonché a quello dell'ARPA;
- e) fornire all'ARPA copia delle chiavi di accesso alla stazione ed alle sue pertinenze, al fine di consentirne il libero accesso, per le finalità del presente accordo;
- f) far pervenire all'ARPA ogni tipo di documentazione tecnico-scientifica che la ditta fornitrice delle stazioni di misura ha consegnato o consegnerà a corredo della strumentazione analitica;
- g) vietare a terzi che non siano dipendenti dell'ARPA o persone dalla stessa autorizzati, ad eccezione del personale della ditta di manutenzione, l'accesso alla stazione ed alle sue pertinenze;
- h) consentire all'ARPA l'utilizzo dei dati analitici, forniti dalla stazione per i propri scopi di pubblico interesse.

Art. 5 (Corrispettivo)

Per le attività di cui all'art. 2 RAM corrisponderà all'ARPA un corrispettivo annuo, come riportato nell'allegato B, per un importo complessivo di euro 31.670,00, oltre IVA nella misura vigente.

Nel corrispettivo così determinato sono comprese tutte le spese di gestione, di validazione e di elaborazioni dei dati chimici e meteo nonché le spese per la manutenzione programmata e straordinaria, incluse quelle effettuate da soggetti terzi, degli analizzatori degli ossidi di azoto (NO_x), del monossido di carbonio (CO), degli idrocarburi non metanici, di BTX, di ozono (O₃), e dei sensori meteo climatici, dell'impianto elettrico e del condizionamento, strumentazione indicata nell'autorizzazione DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010. Il pagamento delle spese per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 4 si intendono poste a carico di RAM.

Le Parti concordano che il corrispettivo di cui sopra potrà subire variazioni solamente per accordo delle Parti stesse. Il corrispettivo annuo sarà riconosciuto ad ARPA nel rispetto delle seguenti tempistiche annuali:

- il 30% del totale, a titolo di anticipazione, entro 60 gg. dalla stipula della presente convenzione;
- il 50% del totale decorso il primo semestre;
- il restante 20%, a titolo di saldo, a conclusione dell'annualità.

ARPA per la riscossione del corrispettivo di ogni rata emetterà fattura intestata a RAM che provvederà al versamento degli importi entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Art. 6 (Durata)

La presente convenzione decorre dal 12/01/2020 ed avrà validità di cinque anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

Art.7 - Risoluzione delle Convenzione

La presente convenzione si risolverà in ogni caso, senza produrre ulteriori effetti, qualora vengano modificate le prescrizioni previste nella Valutazione di Impatto Ambientale n. 5275 del 4 agosto 2000, inerenti al monitoraggio della qualità dell'aria, in modo tale che le attività di cui all'art. 3 non risultino più necessarie.

La presente Convenzione potrà inoltre essere risolta a richiesta di ciascuna Parte contraente per

inadempienza dell'altra.

In caso di risoluzione, per le attività svolte da ARPA sino alla data di efficacia della risoluzione, RAM corrisponderà ad ARPA in proporzione il relativo corrispettivo.

Art. 8 (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 9 (Registrazione e spese di bollo)

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico di RAM.

Per A.R.P.A. Sicilia
Firmato digitalmente

Per RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.p.A.
Firmato digitalmente

Palermo, / /

Elenco allegati

Allegato A – Configurazione della Stazione di Rilevamento della Qualità dell'Aria di Milazzo Termica.

Allegato B – Dettaglio spese di gestione come da tabelle Arpa della Regione Sicilia

**STAZIONE FISSA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA'
DELL'ARIA INSTALLATA NEL COMUNE DI MILAZZO
DENOMINATA "MILAZZO TERMICA"**

DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010
pubblicato sulla GURS N. 175 del 29/07/2010



Stazione Milazzo Termica

Ubicazione	Georeferenziazione
Scuola Primaria "Carrubaro" in via Carrubbaro N.14, Milazzo	UMT 38.1906080 15.2491120

Elenco strumentazione installata:

- N. 1 Cabina con involucro in vetroresina e porta con maniglione antipanico - dimensioni 3,2 m x 2,2 m x 2,5m (L x P x H).
- N. 1 Armadio portabombole gas con serratura e chiavi.
- N. 3 Bombole gas (miscela CO - BTX - N2).
- N. 3 Riduttori di pressione gas.
- N. 1 Condizionatore split a pompa di calore.
- N. 1 Palo meteo estensibile da 10 m Ecomet e relativi accessori.
- N. 1 Paletto meteo fisso da 2 m e relativi accessori.
- N. 1 Impianto elettrico con dichiarazione di conformità 46/90.
- N. 1 Impianto di illuminazione.

- N. 1 Impianto pneumatico costituito da:
 - sistema di distribuzione gas di misura in PTFE;
 - sistema di distribuzione gas di servizio in PTFE;
 - sistema di distribuzione gas di calibrazione in PTFE;
 - sistema di scarico gas in PVC.
- N. 1 Sistema prelievo gas.
- N. 2 Rack 42U - 19".
- N. 1 Cassetta di pronto soccorso con pacchetto di medicazione:
- N. 1 Estintore da 5Kg a CO₂.
- N. 1 Pattumiera ecologica.
- N. 1 Set segnali di sicurezza.
- N. 1 Scala professionale Euro 2.
- N. 1 Modem GSM SIMENS:
- N. 1 Analizzatore di NOX/NO/NO₂ mod. 200E Teledyne e relativi accessori.
- N. 1 Analizzatore di CO mod. 300E Teledyne e relativi accessori.
- N. 1 Analizzatore di O₃ mod. 400E Teledyne e relativi accessori.
- N. 1 Analizzatore di BTX mod. airToxic 5 U Airmotech, accessori pompa di aspirazione, tastiera e mouse.*
- N. 1 Analizzatore CH₄/NMHC marca NIRA, s.n. 30970708 completo di sistema bombola di calibrazione (Metano-Butano) con riduttore bistadio.*
- N. 1 Generatore di idrogeno/Generatore di aria di zero a servizio dell'analizzatore di idrocarburi marca Sonimix Mod. 3080, s.n. 3600.*
- N. 1 Nuovo acquirente delle misure degli inquinanti e dei parametri meteorologici di ultima generazione, dotato di gruppo di continuità e di interfaccia UMTS e configurazione dello stesso nella rete APN per la trasmissione dei dati.*
- N. 1 Monitor.*
- N. 1 Tastiera + mouse.*
- N. 1 Nuovo sistema di rilevamento dei parametri meteorologici (temperatura esterna, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni, radiazione solare globale, umidità).*
- N. 1 Analizzatore bicanale PM₁₀- PM_{2,5} FAI mod. SWAM 5a DC, accessori: compressore, pompa di aspirazione, N.2 caricatori filtri da 60 unità, sorgente radioattiva ¹⁴C 3,7MBq.
**
- N. 1 Testa di prelievo PM 10 FAI.**
- N. 1 Testa di prelievo PM 2,5 FAI.**
- N. 1 Analizzatore in continuo di anidride solforosa, SO₂. **

* Strumentazione prevista dal DEC/VIA/5275 del 04/08/2000 e sostituita con strumentazione di proprietà di ARPA Sicilia.

** Strumentazione non prevista dal DEC/VIA/5275 del 04/08/2000 e di proprietà di ARPA Sicilia.

Allegato B: Dettaglio spese gestione/manutenzione stazione fissa "Milazzo Termica"

Servizio	Canone annuo IVA esclusa (€)		
Gestione stazione	6.500,00		
Validazione ed elaborazione dati chimici	3.500,00		
Validazione ed elaborazione dati meteo	2.000,00		
Manutenzione analizzatore di NO/NO2/NOx	3.025,00		
Manutenzione analizzatore di CO	1.650,00		
Manutenzione analizzatore di HC	2.750,00		
Manutenzione generatore H2/Aria	2.070,00		
Manutenzione analizzatore di BTX	4.125,00		
Manutenzione analizzatore di O3	1.650,00		
Manutenzione sensori meteo	600,00		
Manutenzione cabina	2.800,00		
Manutenzione acquirente di cabina	1.000,00		
TOTALE	31.670,00		

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
con nota prot. n. _____ del ____/____/____
di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
con nota prot. n. _____ del ____/____/____

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 18/03/2021 e fino al ____/____/____

L'incaricato della pubblicazione

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ____/____/____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ____/____/____ ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ____/____/____ SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale